

## ACCORDO AZIENDALE

In data 10/02/2021, si sono incontrate in modalità telematica

Le Società VODAFONE ITALIA SPA e Vodafone Servizi e Tecnologie Srl (di seguito, anche, le Società)

*E*

**UGL Telecomunicazioni nazionale** (di seguito “l’Organizzazione Sindacale”; le Società e l’Organizzazione Sindacale di seguito congiuntamente “le Parti”)

*Premesso che:*

A. L’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104 del 2020, convertito in Legge n. 126 del 2020, nonché da ultimo l’art. 1 comma 311 della Legge n. 178 del 2020, operante allo stato sino al 31 marzo 2021, prevede che nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n. 22;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

1. Le Premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1 comma 311 della Legge n. 178 del 2020, che la Società, al ricorrere dei presupposti di cui ai successivi articoli, procederà ad accordi individuali di risoluzione incentivata volontaria del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 300 lavoratori.  
Detti accordi dovranno essere sottoscritti entro la data del 31 marzo 2021 e dovranno prevedere la cessazione del rapporto di lavoro entro la medesima data.
3. I lavoratori interessati dovranno manifestare alla funzione HR la loro disponibilità formale alla risoluzione consensuale incentivata del loro rapporto di lavoro con la Società anche attraverso le procedure che verranno rese note.
4. Le Società si riservano di valutare le richieste pervenute, con particolare attenzione alle medesime provenienti dalle funzioni aziendali oggetto di recenti investimenti e al centro della strategia di rilancio aziendale per lo sviluppo del 5G, nuovi servizi alle imprese e la trasformazione digitale. Sarà premura della funzione HR dare riscontro al lavoratore in tempi utili.
5. Ai lavoratori che risolveranno consensualmente con le Società il loro rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 comma 4 c.c. sarà corrisposto un incentivo all’esodo, comprensivo di un importo a titolo di transazione generale novativa a fronte della rinuncia ad avanzare nei confronti delle Società pretese inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e la sua risoluzione.
6. Con riferimento all’incentivazione all’esodo di cui al punto 5, che precede, sarà riconosciuto un importo pari a:
  - a. 40 mensilità lorde per i lavoratori Full Time;
  - b. 44 mensilità lorde per i lavoratori Part Time;
7. Le Parti si incontreranno, su richiesta di una delle stesse, per un’informativa sull’andamento delle risoluzioni dei rapporti di lavoro previste nella presente intesa.

8. In caso di proroga delle previsioni di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. n. 104 del 2020, convertito in Legge n. 126 del 2020, nonché all'art. 1 comma 311 della Legge n. 178 del 2020 oltre il 31 marzo 2021, le Parti si incontreranno per determinare un'estensione temporale della validità della presente intesa.

Le Parti confermano la presente intesa in via telematica.